

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA – SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 2050/2018 – GIUDICE DOTT.SSA MATILDE DELL'ERARIO

LAVORO – FONDI ASSISTENZIALI – PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 208 D.LGS. 285/92) – LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI – APPARTENENZA AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – DISTINZIONE TRA MANSIONI SVOLTE – INSUSSISTENZA

D.LGS. 30.04.1992 N. ART. 208

SENTENZA N. 426/2000 CORTE COSTITUZIONALE

È legittima l'attribuzione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss. mm.ii. dei proventi delle sanzioni amministrative accertate dai funzionari ufficiali ed agenti di Regioni, Province e Comuni devolute ai rispettivi Enti al finanziamento dei fondi assistenziali e previdenziali degli agenti di Polizia Municipale senza alcuna distinzione in ragione delle mansioni svolte. Al riguardo la sentenza del 17.10.2000 n. 426 della Corte Costituzionale non può intendersi come limitatrice dei beneficiari ai soli addetti al traffico, in quanto, se al contrario di quanto accaduto, il Giudice delle Leggi avesse ritenuto l'illegittimità della norma, sarebbero stati esclusi dalla platea dei beneficiari del fondo non tutti gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale – per i quali la legge espressamente prevede la facoltà di istituire un fondo previdenziale integrativo – ma soltanto quelli che svolgono attività di accertamento, elaborazione di verbali, formazione ruoli e riscossioni, in quanto solo per essi si sarebbe verificato quel conflitto di interessi rilevato dal remittente.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA – SEZIONE LAVORO

SENTENZA N. 2050/2018 – GIUDICE DOTT.SSA MATILDE DELL'ERARIO

LAVORO – FONDI ASSISTENZIALI – PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 208 D.LGS. 285/92) – REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DEL FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE ART. 15 – INTERPRETAZIONE – CESSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE – PERDITA STATUS DI APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – INSUSSISTENZA – DISTACCO INSUSSISTENZA

L'art. 15 del Regolamento dell'istituzione del fondo assistenziale e previdenziale in favore del corpo della Polizia Municipale prevede che le cause di cessazione della retribuzione al fondo sono: a) la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente; b) il passaggio del dipendente in strutture diverse dalla Polizia Municipale. Per passaggio in strutture diverse non può che intendersi il trasferimento presso lo stesso Ente ad altri rami dell'amministrazione con perdita del proprio status di appartenenza al corpo di Polizia Municipale e non il distacco, che prevede lo svolgimento di altre mansioni in reparti differenti mantenendo lo status di appartenente al corpo di Polizia Municipale.